



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**SETTORE BENI E SERVIZI**

**CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO UFFICI E SEDI COMUNALI, SCUOLE COMUNALI E STATALI SITE NEL TERRITORIO DI GENOVA PER IL PERIODO 01/05/2024 – 30/04/2026 (CIG A04393F694)**

## **Art. 1 – Oggetto del contratto**

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari il servizio di facchinaggio e trasporto interno ed esterno, per spostamenti vari nell'ambito di strutture comunali, scuole anche statali (primaria e secondaria di secondo grado) e sgomberi di alloggi comunali nonché l'eventuale servizio di supporto alla gestione del magazzino Comunale di Via Digione.

Per facchinaggio e trasloco interno si intende il complesso di tutte le attività per lo spostamento di materiali ed arredi di varia natura da un punto all'altro dello stesso edificio o complesso di edifici vicini o comunicanti con l'ausilio, per lo più, di sole attrezzature ordinarie e senza necessità di mezzi di trasporto.

Per facchinaggio e trasporto esterno si intende il complesso di operazioni necessarie (compresi, a titolo solo esemplificativo: smontaggio e montaggio di arredi, scaffali, pareti divisorie e simili; imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, elettrodomestici, documenti, attrezzature tecniche, effetti personali) tra sedi/edifici diversi all'interno del Comune, compreso trasporto a discarica, con l'ausilio di attrezzature, camion, motomezzi ed automezzi di varia portata e massa.

Si riporta di seguito un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di attività rientranti nell'appalto:

- Organizzazione del trasloco
- definizione delle specifiche delle attività
- fornitura di cartoni ed altri materiali di imballaggio e, se necessario, imballo del materiale;
- smontaggio di scaffali e/o arredi vari
- prelevamento degli stessi dall'immobile originario
- carico e scarico dei materiali per il trasloco
- riallocazione degli stessi all'immobile di destinazione o trasporto a discarica;
- assistenza e coordinamento delle movimentazioni
- conferimento in discarica di rifiuti ingombranti/ferrosi/materiale elettrico.

Sulla base delle necessità che si riscontreranno nel corso dell'esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, nella stessa giornata, più di una squadra operativa fino ad un massimo di 3 (salva migliore offerta in sede di gara).

Sono a carico dell'appaltatore anche i materiali di imballo (scatole e scatoloni, bancali) e l'eventuale copertura di protezione del materiale con teli e coperte, secondo l'uso comune.

Per supporto alla gestione del magazzino di Via Digione si intendono: gestione del software, la ricezione delle merci, attività di facchinaggio interno al magazzino, verifica delle scadenze dei prodotti di pulizia e simili ed altre attività connesse.

Il presente appalto è stato strutturato su un unico lotto al fine di fruire delle economie di scala.

Il servizio potrà svolgersi in tutto l'ambito comunale, da Genova Voltri a Genova Nervi, presso le sedi comunali (reperibili sul sito del Comune) presso le scuole comunali e statali, presso biblioteche, pinacoteche, musei, teatri ed altro siti culturali e presso alloggi nella disponibilità del Comune.

RUP: Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, Dirigente del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione unica Appaltante – mail: [segracquisti@comune.genova.it](mailto:segracquisti@comune.genova.it)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è il dr. Pierpaolo Benassai, dipendente del Settore beni e servizi, con il supporto del sig. Mauro Zunino, dipendente dello stesso Settore.

La durata dell'accordo quadro è di due anni, con possibilità di rinnovo ed altre opzioni come da disciplinare di gara.

### **DUVRI**

Trattandosi di spostamento di arredi e materiale da varie sedi comunali, in relazione al presente appalto sussistono rischi di interferenza, essendo possibile la presenza di personale comunale si ritiene necessario predisporre il DUVRI.

Il DUVRI PRELIMINARE allegato al Disciplinare di gara contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard e sarà integrato ex art. 26, comma 3 –ter, del D. Lgs. 81/2008.

### **Art. 2 - Requisiti di esecuzione**

La ditta dovrà disporre a titolo di proprietà o di altro titolo, in caso di aggiudicazione, dei seguenti mezzi:

- n. 1 autocarro con portata utile fino a 10 q.
- n. 1 autocarro con portata utile compresa fra 11 q. e 25 q
- n. 1 autocarro con portata utile superiore a 25 q
- n. 1 autocarro con portata utile superiore a 35 q
- n. 1 autocarro dotato di montascale

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il requisito in oggetto dovrà essere posseduto dalla Capogruppo, in forma maggioritaria; in caso di Consorzio dovrà essere posseduto dalla Consorziata esecutrice.

L'eventuale disponibilità di mezzi/attrezzature ulteriori potrà venir dichiarata in sede di offerta tecnica e darà luogo ad attribuzione di punteggio, come indicato nel disciplinare di gara.

Trattandosi di attività difficilmente preventivabile, il Comune non garantisce che questa si svolga con regolarità.

Non sono previste attività di domenica o di altro giorno festivo (es. Natale, S. Stefano, 1° maggio): viene tuttavia chiesta ai concorrenti la quotazione oraria anche per queste ipotesi, qualora dovessero verificarsi.

Non sono previsti periodi di ferie o di interruzione di attività: l'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche nel mese di agosto o in altri periodi di festività, soprattutto per quanto concerne le attività nelle scuole.

L'aggiudicatario quindi dovrà:

1. Garantire la presenza entro le ore 7:30 della mattina di una squadra di trasloco, composta da tre persone (un autista e due operai) in caso di trasloco esterno o di tre persone in caso di trasloco interno con preavviso dato entro le 18:00 del giorno precedente, dal lunedì al sabato (non sono previste lavorazioni di domenica);
2. Garantire la disponibilità entro le ore 7:30 della mattina di un autocarro di portata adeguata e di materiale di imballaggio (se richiesto) con preavviso dato entro le 18:00 del giorno precedente, dal lunedì al sabato (non sono previste lavorazioni di domenica);
3. Garantire l'effettuazione del servizio anche nei periodi c.d. feriali (agosto; vacanze natalizie e pasquali; eventuali ponti).

L'eventuale disponibilità di squadre ulteriori potrà venir dichiarata in sede di offerta e darà luogo ad attribuzione di punteggio, come indicato nel disciplinare di gara

### **Art. 3 – Modalità di esecuzione**

L'aggiudicatario, ad inizio appalto, dovrà indicare un proprio referente (ed un suo eventuale sostituto), cui il D.E.C. ed il suo ufficio potranno rivolgersi per organizzare le attività.

Il referente dovrà essere reperibile ogni giorno lavorativo dalle 7:30 alle 18, salvo che in sede di offerta tecnica non sia stata indicata una disponibilità maggiore.

L'ufficio del D.E.C., salvi imprevisti od urgenze, programmerà i vari interventi e li comunicherà entro le ore 12 del venerdì della settimana precedente a quella di esecuzione

L'aggiudicatario, in caso di richiesta di attività di trasloco, dovrà prender visione dei materiali da trasportare, dei luoghi di prelievo, movimentazione e destinazione dei materiali stessi, individuando modalità sicure per i lavoratori impiegati che riducano le interferenze con l'attività degli uffici comunali.

Salvi casi particolari, le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria 7:30 – 18 nei giorni da lunedì a sabato.

In caso di attività da svolgersi in orari diversi da quelli su riportati, verrà fornito preavviso di almeno un giorno (24 ore naturali) all'aggiudicatario, che non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro.

I dipendenti dovranno essere forniti di attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere, funzionante ed in buono stato, dovranno essere stati istruiti sulle modalità di utilizzo della stessa, in modo da non arrecare danno a sé, ad altri o alle strutture comunali.

Dovranno inoltre essere dotati di D.P.I. adeguati all'attività da svolgere e correttamente formati sull'utilizzo degli stessi.

### **Art. 4 Personale**

#### **Squadra tipo per facchinaggio esterno/interno:**

Il servizio sarà effettuato mediante l'utilizzo di una squadra tipo composta nel modo seguente:

- n. 2 manovali (livello 6° del CCNL Trasporti)
- n. 1 manovale con mansioni da autista (livello 4° del CCNL trasporti)
- n. 1 autocarro con portata che verrà indicata di volta in volta in base alle esigenze.

#### **Supporto eventuale alla gestione del magazzino:**

Il servizio sarà effettuato da n. 1 operatore/manovale (livello 4° del CCNL trasporti)

L'eventuale utilizzo di attrezzatura (carriole, muletti, gru, ecc.) verrà valutato di volta in volta e non influirà sul prezzo orario, che rimarrà invariato.

Riguardo al personale, l'aggiudicatario deve:

1. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
2. assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
3. formare il personale soprattutto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di utilizzo di prodotti e macchinari, di utilizzo dei DPI;

4. rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
5. dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
6. dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, numero di matricola del dipendente, mansione e fotografia.

In merito al personale, l'aggiudicatario dovrà inoltre:

- a) comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, alla Stazione Unica Appaltante il nominativo del responsabile per la sicurezza, del medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- b) dimostrare entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'effettuazione dell'attività di vigilanza sanitaria sui dipendenti mediante attestazione del medico competente;
- c) dimostrare entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'effettuazione dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza mediante attestazione di ente paritetico.

#### **Art. 5 – Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva dell'Accordo Quadro, all'atto della sottoscrizione di ogni contratto applicativo dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari, come previsto dall'art. 117.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.8 espressamente richiamato dall'art. 117 c.3.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto applicativo a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 117, comma 3, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la mancata stipula del contratto applicativo e la decadenza dall'aggiudicazione dell'accordo quadro.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto applicativo.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dei contratti derivati e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Art. 6 - Modalità dell'esecuzione del servizio.**

Il servizio consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio interno od esterno consistenti nel trasporto e trasloco di arredi e/o materiale di archivio da una sede all'altra.

Le attività dovranno essere svolte di norma durante l'orario di lavoro e, comunque, entro le ore 19,30. L'aggiudicatario deve mettere a disposizione per le operazioni personale competente e mezzi idonei.

Tutto il materiale necessario all'imballaggio (scatole di cartone, contenitori, nastro adesivo e coperte per il trasporto di arredi, attrezzature di movimento quali carrelli a due/quattro ruote ecc...) dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria entro i termini e con le modalità che verranno concordati.

Nel caso di attivazione dell'attività di "servizio di supporto alla gestione del magazzino", l'appaltatore dovrà fornire gratuitamente un software per la gestione del magazzino, inserire nello stesso l'inventario del magazzino e provvedere alla sua gestione, sotto la supervisione di personale comunale. Dovrà altresì garantire la presenza, in magazzino, di un'unità di personale, fornita di idonee competenze, per la gestione del software, la ricezione delle merci, attività di facchinaggio interno al magazzino, verifica delle scadenze dei prodotti di pulizia e simili ed altre attività connesse. L'impegno orario richiesto è dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15, con interruzione dalle 12.30 alle 13 (indicativamente).

#### **Continuità del servizio**

La ditta assegnataria dovrà garantire tutte le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite, a prescindere da qualsiasi tipo di evento (sciopero del personale, ferie, malattie, infortuni ...).

Per consentire l'organizzazione della prestazione, la stazione appaltante, tramite il direttore dell'esecuzione, presenterà con anticipo, dal venerdì per la settimana successiva, il piano degli interventi ordinari.

In caso di interventi urgenti (ad esempio derivanti da eventi atmosferici, inagibilità di locali, ecc.) sarà richiesta la disponibilità nelle 24 ore naturali precedenti e l'attività potrà protrarsi anche dopo le 18.00.

#### **Comportamento del personale impiegato nel servizio**

Tutte le operazioni inerenti i servizi in oggetto dovranno essere eseguite da personale con formazione specifica e qualificazione professionale, numericamente adeguato al corretto svolgimento del servizio.

Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la dotazione antinfortunistica necessaria, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale della ditta, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, istruendolo sul corretto utilizzo di DPI ed attrezzatura.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'ideale segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni, così come previsto dal DUVRI, allegato alle presenti Condizioni particolari quale parte integrante.

Gli operatori dovranno inoltre avere l'attenzione a non lasciare incustoditi nei locali – e soprattutto non in prossimità delle uscite al fine di non ostruire le vie di fuga - attrezzature o quant'altro possa costituire ingombro.

La ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nelle strutture– determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc.) presente nei locali oggetto di gara, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite dal personale dipendente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. **Logistica, trasporto merci e spedizioni**, come indicato all'art. 2 del disciplinare di gara, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria sollevando la stazione appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

## **Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria**

### **A - Obblighi nei confronti della committenza**

#### **A.1 - Obblighi precontrattuali**

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto entro e non oltre il termine fissato dal competente Ufficio gare, e deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dall'art. 11 della Convenzione sulla stazione unica appaltante.

#### **A.2 - Obblighi di tipo prestazionale**

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dalla ditta di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- c) assicurare, sulla base delle necessità che si riscontreranno nel corso dell'esecuzione del servizio, nella stessa giornata, la disponibilità di più squadre operative fino ad un massimo di n. 3 (salva migliore offerta presentata in sede di gara);
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- e) ottemperare agli obblighi di tutela della privacy;
- f) ottemperare all'obbligo di cura dei locali;
- g) avere a disposizione i mezzi di cui all'art. 2.

### **ART. 8 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.**

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia o con franchigia non superiore ad euro 10.000, e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni (RCT) derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni). La garanzia deve operare anche nei confronti del Comune, che va considerato quale terzo.

### **Art. 9 – Verifiche e controlli**

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dalla stazione appaltante.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

### **Art.10- Inadempienze e penalità**

Nel caso in cui le Direzioni/Settori utenti rilevassero inadempienze nell'esecuzione del servizio o parimenti, inadempienze venissero rilevate a seguito di sopralluoghi o verifiche effettuati dal Settore beni e servizi della Stazione Unica appaltante o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni (naturali), in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti o reputate non accoglibili, in tutto o in parte, il RUP e/o il DEC procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi;
- la ditta invii alla Stazione Unica appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.



Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni:

In caso di esecuzione parziale/inadeguata del servizio sarà applicata una penalità pari al massimo al 50% del valore della prestazione, valutata in base alla gravità.

Penalità in caso di mancata esecuzione delle prestazioni:

In caso di mancata esecuzione del servizio sarà applicata una penale fino all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno non lavorato da ogni singola squadra.

Penalità in caso di inosservanza dell'offerta tecnica presentata in sede di gara:

Qualora si rilevasse che la ditta aggiudicataria non rispetta l'offerta tecnica presentata verrà applicata una penalità fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni miglioria proposta e non attuata. Nel caso di reiterata violazione dell'offerta presentata, la Stazione appaltante, oltre ad applicare reiteratamente la penale di euro 5.000 (cinquemila/00), potrà decidere di risolvere il contratto.

In ogni caso, le penali non potranno essere complessivamente superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Penalità in caso di violazioni in materia di lavoro:

Qualora la ditta aggiudicataria non rispettasse le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compresa fornitura di Dpi ed istruzioni adeguate all'attività da svolgere) verrà applicata nei suoi confronti una sanzione da 500 a 5.000 euro, in base alla gravità della violazione, salvo che la gravità del fatto non pregiudichi il mantenimento del rapporto fiduciario e la prosecuzione del contratto.

Qualora la ditta aggiudicataria non versi ai dipendenti la retribuzione dovuta ovvero ne ritardi ingiustificatamente il versamento, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 11 D. Lgs. 36/2023, verrà irrogata una sanzione pari ad euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nel pagamento della retribuzione. Ritardi reiterati nel pagamento delle retribuzioni sono causa di risoluzione del contratto.

Qualora la Ditta aggiudicataria utilizzi personale non in regola secondo la vigente normativa la Stazione appaltante, in base alla gravità della violazione, verrà applicata una sanzione di euro 500 al giorno per ogni persona non in regola, salvo che la gravità del fatto non pregiudichi il mantenimento del rapporto fiduciario e la prosecuzione del contratto

Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all'impresa appaltatrice dal competente Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, a mezzo PEC o raccomandata A.R. con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite escussione della cauzione o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

**Art. 11 – Esecuzione in danno.**

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dalla C.A. e previamente comunicata all'aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto. Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto.**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.
- b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto articolo 120, comma 1, lettere b) e c), si sia verificato il superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, il superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

d) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023;

e) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

g) in caso di reiterate violazioni del Capitolato e/o dell'offerta migliorativa proposta come meglio indicato negli articoli precedenti.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta/e aggiudicataria/e nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

### **Art. 13 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova- al Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV.

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine SIB, l'indicazione della determina dirigenziale di aggiudicazione, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Esercizio l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, dall'importo di fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

#### **Art.14 – Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 come specificate dall'art. 8 del Disciplinare di Gara, il quale prevede il divieto di subappalto per le prestazioni da svolgersi nelle sedi ivi indicate.

L'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera è nullo il subappalto integrale o prevalente delle prestazioni in oggetto.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e a quant'altro stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 16 - Cessione del credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 17 Clausola sociale**

Per la disciplina della clausola sociale si rinvia all'art. 22 del disciplinare di gara.

#### **Art. 18 - Foro competente.**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative all'espletamento della gara: TAR LIGURIA, GENOVA

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 19 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di cui al Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le disposizioni regolamentari del Comune, le indicazioni ANAC e gli atti e provvedimenti in materia di appalti pubblici.